



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



# QUADERNO RAEE 1

## PREMI DI EFFICIENZA, PENALI E SANZIONI

*Ai sensi dell'Accordo di Programma tra ANCI e CdC RAEE del 28 marzo 2012 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificato dal Comitato Guida ANCI – CdC RAEE il 13 settembre 2012, il 25 marzo e il 30 maggio 2013*

**Giugno 2013**

a cura di



# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. I PREMI DI EFFICIENZA .....</b>	<b>3</b>
1.1 Che cosa è il Premio di Efficienza.....	3
1.2 I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza (par. 8.5 AdP).....	3
1.3 Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza .....	7
<b>2. LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penali per ritardo .....	8
2.2 Penali qualitative.....	8
<b>3. LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE.....</b>	<b>10</b>

## PREMESSA

Questo documento illustra le vigenti disposizioni in materia di Premi di Efficienza, Penali e Sanzioni, previste dall'Accordo di Programma (AdP) per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sottoscritto da ANCI e Centro di Coordinamento RAEE il 28 marzo 2012 e successivamente modificato dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE, in ultimo il 30 maggio 2013.

Le modifiche apportate all'Accordo sono finalizzate a superare alcune criticità emerse nell'applicazione delle regole condivise, in particolare per:

- arginare il fenomeno della sottrazione dei RAEE al canale ufficiale da parte di operatori "border line", che non garantiscono i necessari requisiti di tutela ambientale nel processo di trattamento;
- semplificare le regole gestionali ed eliminare quelle di difficile interpretazione;
- rimodulare il sistema delle premialità, affinché tutti i RAEE raccolti siano consegnati ai Sistemi Collettivi;
- favorire i piccoli Centri di Raccolta, che difficilmente sono in grado di raggiungere le soglie di buona operatività del carico e non riescono pertanto ad accedere ai Premi di Efficienza.

**Tali modifiche sono in vigore dal 1 luglio 2013.**

## 1. I PREMI DI EFFICIENZA

### 1.1 Che cosa è il Premio di Efficienza

Il "**Premio di Efficienza**" (par. 8 e 9 dell'Accordo di Programma modificato il 13 settembre 2012, il 25 marzo 2013 e il 30 maggio 2013 dal Comitato Guida) indica il premio in denaro messo a disposizione dai Sistemi Collettivi (SC) a favore dei Sottoscrittori ("Soggetti beneficiari") che abbiano iscritto al Centro di Coordinamento RAEE i propri Centri di Raccolta (CdR).

Tali premialità sono finalizzate a favorire scelte organizzative e operative che assicurino una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 151/05 e D.Lgs. 152/06), nonché per incentivare e massimizzare la ricezione, da parte dei CdR, dei RAEE raccolti dalla Distribuzione attraverso il ritiro in modalità "uno contro uno" secondo le modalità previste dal DM 65/2010.

L'importo unitario del Premio di Efficienza varia a seconda del Raggruppamento e del peso del carico di RAEE ritirato; viene erogato ai Soggetti beneficiari (Sottoscrittori) per quei Centri di Raccolta che soddisfano determinati requisiti quali-quantitativi, illustrati in dettaglio nel seguito del presente documento.

### 1.2 I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza (par. 8.5 AdP)

Le vigenti precondizioni per l'accesso dei CdR alle premialità sono le seguenti:

- a) **incondizionata apertura di almeno 1 CdR nel Comune ai Distributori / Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio;**
- b) **gestione effettiva dei Raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 su base comunale: sono premiabili esclusivamente i CdR presenti in Comuni che hanno iscritto almeno i raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 (anche in diversi CdR) e presso i quali è stato effettuato almeno 1 ritiro per ciascun Raggruppamento iscritto negli ultimi 12 mesi (aggiornamento dati da parte del CdC RAEE ogni 1° del mese);**
- c) **calendario per i ritiri valido e aggiornato inserito nell'anagrafica del CdR (area riservata del portale [www.cdcrree.it](http://www.cdcrree.it));**

- d) **peso netto dei RAEE ritirati dal CdR per singolo viaggio pari almeno alla soglia di “buona operatività” (par. 3.8 delle Condizioni Generali di Ritiro), salvo il caso di ritiri a giro decisi dal Sistema Collettivo. È inoltre previsto il riconoscimento di un contributo economico di 20 €/ton per tutti i ritiri di RAEE che non raggiungono la soglia di buona operatività (ma sono superiori alla soglia minima di saturazione);**

Vediamo più in dettaglio come vanno interpretate queste precondizioni.

a) Obbligo dell'apertura alla Distribuzione.

Ai fini dell'accesso di un CdR ai Premi di Efficienza, il Sottoscrittore dovrà aver formalmente espresso, tramite l'area riservata del portale del CdC RAEE (vedi immagine sotto), la disponibilità ad accettare i conferimenti dei RAEE ritirati in modalità “uno contro uno” dai punti vendita della Distribuzione / Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul territorio servito dal CdR.

E' opportuno specificare che l'apertura alla distribuzione viene considerata su base comunale: vale a dire che qualora in un Comune vi siano per es. 3 CdR iscritti al CdC RAEE, tale prerequisite sarà considerato soddisfatto se almeno 1 di tali CdR sia aperto alla Distribuzione (a quella del suo “ambito territoriale” - Comune sede del CdR ed eventuali Comuni conferenti – ovvero anche a quella “extra territoriale”).




**CdR Comunale:**

Abilitazione del CdR al conferimento della Distribuzione

Abilitazione

Salva

Abilitazione Distribuzione - Ambito Territoriale del CdR (Comune del CdR e Comuni Conferenti)

Non abilitato  Abilitato

Abilitazione Distribuzione - Ambito Extra-Territoriale del CdR

Non abilitato  Abilitato

Area o Volume disponibile \* Volume

Metri Cubi \* 15

Agenda

Nuovo Copia dal calendario di conferimento

Validità	Tipo
04/10/2012-31/12/2012	Invernale

**NB:**

- ai fini del calcolo della premialità, secondo l'Accordo di Programma attualmente vigente non vi è quindi alcuna differenza tra la possibilità di far accedere al CdR i “piccoli conferitori” o anche i “grandi conferitori” della distribuzione, così come tra l'“apertura al territorio” e l'“apertura extraterritoriale”. Rimane invece attiva la possibilità, prevista dal Protocollo di Intesa sottoscritto a giugno 2010 fra ANCI-CdC RAEE e Organizzazioni rappresentative della Distribuzione, di dichiarare l'apertura ai soli Distributori, Centri di Assistenza Tecnica e Installatori *del territorio* (Comune in cui ha sede il CdR e Comuni conferenti in base ad appositi Accordi o Convenzioni), ovvero anche alla Distribuzione “extra-territoriale” (punti vendita, Centri di Assistenza Tecnica e Installatori localizzati in Comuni non conferenti al CdR);
- è opportuno in ogni caso ricordare che la disponibilità al conferimento dei RAEE anche da parte della Distribuzione “extraterritoriale” permette di incrementare i quantitativi raccolti e, di conseguenza, di aumentare l'importo complessivo dei Premi di Efficienza riconosciuti;

- a tal riguardo si ricorda che l'accesso al CdR da parte di distributori extra bacino dovrà avvenire a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Sottoscrittore e il Distributore, generata automaticamente dal portale del CdC RAEE; tale Convenzione dovrà essere esplicitamente accettata dal Sottoscrittore. Qualora ciò non si verifichi entro un mese, ANCI contatterà i Sottoscrittori per procedere con gli adempimenti del caso.

*b) Gestione effettiva di tutti i Raggruppamenti presso il CdR*

In base alle modifiche all'AdP decise dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE il 13/09/2012, dal 1 ottobre 2012 al 31/12/2012 sono stati premiabili esclusivamente i CdR (aperti alla Distribuzione) che, su base comunale, gestivano effettivamente tutti e 5 i Raggruppamenti RAEE previsti dal DM 185/2007. Dal 1 gennaio 2013, invece, l'iscrizione e la gestione effettiva di R5 non è più considerata un requisito per l'accesso ai Premi di Efficienza.

Ciò significa che dal 1 ottobre al 31 dicembre 2012 hanno potuto accedere ai Premi di efficienza solo i Centri di Raccolta presenti in un Comune nel quale, anche considerando cumulativamente i diversi CdR iscritti al CdC RAEE esistenti sul territorio:

- erano regolarmente iscritti al CdC RAEE tutti i 5 Raggruppamenti;
- negli ultimi 12 mesi di operatività consuntivati al CdC RAEE era stato effettuato almeno un ritiro (con esito positivo) per ciascun Raggruppamento.

**Dal 1 gennaio 2013 (la decisione assunta dal Comitato Guida il 25/03/2013 peraltro era retroattiva), invece, per essere premiabile in un Comune devono essere iscritti (anche in diversi CdR) ed essere effettivamente gestiti almeno i Raggruppamenti R1, R2, R3 e R4.**

L'effettività della gestione dei Raggruppamenti sarà verificata mensilmente dal CdC RAEE, in base ai dati delle missioni eseguite negli ultimi 12 mesi.

**NB:**

- i dati saranno aggiornati al 1° di ogni mese, in base ai ritiri effettuati dai Sistemi Collettivi nei 12 mesi precedenti, escluso il mese appena concluso, del quale cui non si conoscono gli esiti;
- *esempio: il 1° maggio 2013 sono stati valutati come premiabili i Centri di Raccolta esistenti in un Comune che aveva tutti i Raggruppamenti iscritti e per il quale era stato consuntivato almeno un ritiro per ciascun Raggruppamento nel periodo compreso tra il 1 aprile 2012 e il 30 marzo 2013, e così di seguito nei mesi successivi.*

*c) Calendario per i ritiri valido e aggiornato inserito nell'anagrafica del CdR RAEE*

Per ciascun CdR iscritto il Sottoscrittore è tenuto a comunicare, mediante il calendario per i ritiri (*Calendario Prelievo*) inseribile on line nel portale del CdC RAEE, i giorni e gli orari nei quali i Sistemi Collettivi possono effettuare il ritiro delle unità di carico contenenti i RAEE; l'inserimento del Calendario è obbligatorio ai fini dell'effettuazione del servizio. Per i dettagli operativi si rimanda all'apposito Manuale per la gestione delle Anagrafiche del Sottoscrittore e del CdR, disponibile nell'area riservata del portale [www.cdcreae.it](http://www.cdcreae.it).

CENTRO DI COORDINAMENTO **RAEE** Comune di Treia

Scheda CdR

- Proprietario
- Gestore
- Autorizzazione
- Iscrizione all'Albo
- Calendario Conferimento
- Produttore / Detentore
- Calendario Prelievo**
- Elenco Raggruppamenti
- Distribuzione
- Validazione

**CdR Comunale:** (

Tipologia: CdR Comunale

Nuovo |  Valida Calendario

Validità: 01/10/2012-31/12/2012 Tipo: Invernale

JP/Calendario Prelievo - Google Chrome

https://cdcdr.cdraee.it/AdvanceCalendarForm.cal\_do?refid=feacff640220100000000800b9cc153017ae&tmp1=13539510

CENTRO DI COORDINAMENTO **RAEE**

Salva Chiudi

Validità	Inizio	Fine	Lunedì		Martedì		Mercoledì		Giovedì		Venerdì		Sabato		Domenica	
			Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle
01/10/2012	31/12/2012				10:00	13:00	10:00	13:00			14:00	19:00				
Invernale																

Eccezioni

Chiusura Straordinaria

Validità	Orari	Causale
Chiusura 01/11/2012	00:00 - 24:00	Ognissanti
Chiusura 08/12/2012	00:00 - 24:00	Immacolata
Chiusura 25/12/2012	00:00 - 24:00	Natale

d) Peso netto dei RAEE ritirati pari almeno alla soglia di buona operatività (par. 3.8 delle CGR)

Le soglie di buona operatività in peso non sono state modificate: dal 1 luglio 2013 pertanto saranno premiati i ritiri da parte dei Sistemi Collettivi il cui peso netto in una singola missione ("peso a destino") sia pari almeno alle soglie di "buona operatività" di seguito riportate:

Raggruppamento	Peso minimo per singolo ritiro ("soglia di buona operatività") dal 1 luglio luglio2013	Importo in Euro / tonnellata
R1	1.800 kg a presa	40
R2	3.000 kg a presa	80
R3	2.000 kg a presa	40
R4	1.800 Kg a presa	80
R5	140 kg (contenitore grande) 70 kg (contenitore piccolo)	250

Dal 1 luglio 2013 entra invece in vigore una importante novità: il riconoscimento di un contributo economico di 20 €/ton per tutti i carichi di RAEE ritirati che non raggiungono la soglia di "buona operatività" in peso, ma sono superiori alle "soglie minime di saturazione" sotto indicate:

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R3	300 kg a presa
R4	300 kg a presa
R5 - contenitore grande R5 contenitore piccolo	50 kg a presa 25 kg a presa

**NB:**

- le “soglie di buona operatività” sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata;
- nei casi di ritiro delle Unità di Carico inserite nei “giri programmati” dal Sistema Collettivo non dovranno essere raggiunti i parametri di peso sopraindicati ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza;
- qualora per motivi logistici non siano state ritirate dal Sistema Collettivo tutte le unità di carico (UdC) indicate nella richiesta di ritiro, a seguito della segnalazione da parte del Sottoscrittore di tale anomalia tramite l’MSA il Sistema Collettivo riconoscerà il Premio di Efficienza anche per i ritiri che non raggiungono le “soglie di buona operatività” (punto 8.5 dell’Accordo di Programma);
- nessun Premio di Efficienza verrà invece riconosciuto dai Sistemi Collettivi per quei ritiri di RAEE il cui peso rilevato a destino sia inferiore alle soglie di buona operatività sopra riportate (a eccezione dei ritiri a giro).

**NOTA BENE**

**Se in un Comune vi sono più CdR iscritti al CdC RAEE e almeno 1 soddisfa le condizioni a) e b), oppure se tali condizioni sono soddisfatte cumulativamente dai diversi CdR, il Premio di Efficienza viene riconosciuto per tutti i carichi di RAEE superiori alle soglie di buona operatività ovvero alle soglie minime di saturazione ritirati presso tutti i CdR (anche di diverso Sottoscrittore) che abbiano un valido calendario per i ritiri inserito a Portale.**

**1.3 Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza**

I Premi di Efficienza vengono comunicati al Soggetto Beneficiario (ovvero al Sottoscrittore del Centro di Raccolta iscritto al CdC RAEE) - unitamente a Penali e Sanzioni - in un apposito documento: l’**“Estratto Conto”**.

L’Estratto Conto viene emesso dai Sistemi Collettivi con cadenza trimestrale, cumulativamente per tutti i CdR gestiti dal Sottoscrittore ed è reso disponibile dal CdC RAEE nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale [www.cd craee.it](http://www.cd craee.it); il CdC RAEE dà comunicazione al Soggetto Beneficiario della pubblicazione dell’Estratto Conto tramite e-mail. Per ulteriori informazioni sull’Estratto Conto, si rimanda al Quaderno 4 (*Guida alla lettura dell’Estratto Conto*).

**NB:**

- i Soggetti Beneficiari (Sottoscrittori) che abbiano diritto all’erogazione di un Premio di Efficienza dovranno emettere i documenti contabili previsti dalla normativa loro applicabile per l’incasso (fattura);
- il documento di cui sopra dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell’Estratto Conto: per tale ragione il Sottoscrittore è tenuto a comunicare l’aliquota IVA applicabile ai Premi di Efficienza, inserendo tale dato nella propria Anagrafica presente nel portale del CdC RAEE. La mancata indicazione di tale valore da parte del Sottoscrittore impedirà la generazione dell’Estratto Conto; pertanto, a seguito dell’inserimento dell’aliquota IVA da parte del Sottoscrittore il CdC RAEE renderà disponibile l’Estratto Conto non pubblicato, contestualmente alla pubblicazione dell’Estratto Conto successivo;
- l’invio dei documenti contabili per l’incasso dei Premi di Efficienza riportati in un Estratto Conto avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE; il termine di esigibilità dei documenti contabili risulta ridotto proporzionalmente al ritardo di inserimento del dato relativo all’aliquota IVA applicabile;
- i pagamenti dei Premi di Efficienza verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese.

## 2. LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI

Le **Penali** (par. 5.1.1 e 5.1.2 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'AdP del 28 marzo 2012) applicabili nei confronti dei Sistemi Collettivi sono di 2 tipi: **Penali per ritardo** e **Penali qualitative**.

### 2.1 Penali per ritardo

Le **Penali** vengono riconosciute al Sottoscrittore qualora il ritiro dell'Unità di Carico (UdC) da parte del Sistema Collettivo non avvenga entro il TMI (Tempo Massimo di Intervento; si veda al riguardo il par. 4 delle Condizioni Generali di Ritiro) previsto, oppure nel rispetto della diversa tempistica concordata tra il Sistema Collettivo e il Sottoscrittore.

Le Penali per ritardo sono le seguenti:

Giorni lavorativi di ritardo nell'effettuazione del servizio	Quantificazione Penale (EURO per ogni giorno di ritardo) (valori non assoggettati ad imposizione fiscale)
1°	€ 100,00
2°	€ 140,00
3°	€ 180,00
4°	€ 220,00
5°	€ 260,00

**NB:**

- Nel caso di servizio "a giro" le penali per ritardo non sono applicabili

Tali penali sono soddisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari al 5 giorni (par. 5.1.1 delle Condizioni Generali di Ritiro).

**NB:**

- qualora il servizio di ritiro da parte del Sistema Collettivo sia effettuato con un ritardo superiore al 50% del TMI, il Sottoscrittore potrà gestire in proprio il carico, previa notifica al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al CdC RAEE;
- In tal caso il Sottoscrittore addebiterà al Sistema Collettivo interessato dal ritardo tutti i costi sostenuti - purché essi siano documentati e allineati ai valori di mercato - a seguito dell'emissione di regolare di fattura;
- Il CdC RAEE mette a disposizione sul portale [www.cd craee.it](http://www.cd craee.it) l'elenco degli impianti accreditati, dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi per la gestione dei RAEE non ritirati dai Sistemi Collettivi nei tempi sopra riportati.

### 2.2 Penali qualitative

Le Penali qualitative (par. 5.1.2 delle Condizioni Generali di Ritiro) nei confronti dei Sistemi Collettivi si applicano qualora:

- **la consegna di tutte le Unità di Carico previste non avvenga contestualmente all'intervento (ritiro);**
- **l'eventuale sostituzione dei contenitori di cui sia stata accertata la non idoneità per la gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento;**
- **si verifichino le altre criticità / inadempienze riportate nella tabella successiva unitamente alle modalità di calcolo degli importi delle Penali.**



Tipo di anomalia	Quantificazione Penale (EURO per singolo giorno di ritardo)
Mancato ricambio U.d.C. / mancata consegna U.d.C. vuota (nella giornata di intervento)	100g + 40 (g-1) <i>g = giorni di ritardo</i>
Mancata sostituzione U.d.C. non idonee (entro 5 giorni lavorativi)	100g + 40 (g-1) <i>g = giorni di ritardo</i>
Mancata comunicazione dell'avvicendamento di operatori logistici / impianti di prima destinazione (*)	€ 80
Mancato servizio decorsi "x" giorni dai tempi previsti per l'iscrizione dei nuovi CdR (*)	100g + 40 (g-1) <i>g = giorni di ritardo</i>
Mancato ritiro di tutte le unità di Carico indicate nella richiesta di ritiro	Riconoscimento del Premio di Efficienza

- **Nel caso di danneggiamento o di rottura di beni e attrezzature di proprietà dei Sottoscrittori dei CdR, è inoltre previsto che i Sistemi Collettivi provvedano al risarcimento dei danni provocati.**

**NB:**

- nei casi di applicazioni di penali per il ritardo o di penali qualitative, sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché sia ripristinata la normalità all'interno del CdR; ad es. sarà onere dei SC caricare l'eventuale rifiuto depositato all'esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori dal Gestore del CdR a causa delle criticità verificatesi (*par. 5.1.3. delle Condizioni Generali di Ritiro*);
- l'anomalia "Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella Richiesta di Ritiro" non darà origine a una sanzione, ma al riconoscimento del premio relativo alle quantità effettivamente ritirate. Tale condizione dovrà essere segnalata dal Sottoscrittore indicando l'anomalia nell'apposito campo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) disponibile online nell'area riservata del portale del CdC RAEE.

### 3. LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Le **Sanzioni** (par. 5.2 delle Condizioni Generali di Ritiro) vengono applicate dai Sistemi Collettivi nei confronti dei Sottoscrittori qualora siano riscontrate determinate anomalie, specificate nelle Condizioni generali di Ritiro.

Anche su questo punto, al fine di semplificare la gestione dell'Accordo, il Comitato Guida ANCI-CdC RAEE nel 2012/2013 ha introdotto alcune importanti modifiche:

- sono state accorpate o eliminate le anomalie meno frequenti;
- non sono previste eccezioni che possano determinare una gestione complicata della sanzione a carico del Sottoscrittore;
- le missioni oggetto di sanzione per anomalia non hanno diritto al Premio di Efficienza;
- le sanzioni economiche, precedentemente previste in caso di anomalia, sono state soppresse.
- le anomalie saranno monitorate e i casi recidivi saranno segnalati al Comitato Guida per l'adozione di provvedimenti mirati.

I Sistemi Collettivi sono tenuti inoltre a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE, anche se danneggiati o cannibalizzati; per nessuna ragione, quindi, i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro pagamento da parte dei Sottoscrittori.

**Il ritiro dei RAEE potrà essere rifiutato dai Sistemi Collettivi solo se, al momento del ritiro presso il CdR, essi dovessero risultare:**

- miscelati a rifiuti diversi dai RAEE o contaminati;
- non correttamente separati nei Raggruppamenti previsti dal DM 185/2007.

Nella tabella seguente si riportano le sanzioni previste per i Sottoscrittori per le diverse tipologie di anomalia (par. 5.2 delle Condizioni Generali di Ritiro).

Tipo di anomalia	Azioni conseguenti e sanzioni
<u>Non adeguata separazione Raggruppamenti RAEE</u> ai sensi del D.M. 185/2007 (presenza di rifiuto estraneo al Raggruppamento)	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, se necessario, a seguito di ulteriore Richiesta di Ritiro. Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto.
<u>RAEE danneggiati o RAEE privi di componenti, in quota superiore al 30% del carico</u> (secondo le linee guida definite dall'apposito documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio)*	Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto. Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati.
<u>Mancato rispetto dell'orario di apertura</u> per il ritiro	Annullamento Richiesta di Intervento (RdI) con comunicazione di riapertura di una RdI.
<u>PdP che non generano RAEE</u>	Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcuna Richiesta di Ritiro (ovvero se per un Raggruppamento non viene effettuata alcuna RdR in sei mesi), il Sistema Collettivo interessato potrà procedere al ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova UdC. Non sarà possibile ottenere una UdC in comodato gratuito per i successivi sei mesi.
<u>PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione</u> (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito previsto dal DM 8 Aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative/regolamentari del CdR) **	Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati.
<u>Danneggiamento dell'Unità di Carico</u>	Rimborso dei danni (applicabile anche in caso di furto).

(\* ) Le condizioni che devono sussistere perché i RAEE siano considerati danneggiati:

- per i R1 e R2 quando gli apparecchi sono “ragnati” (oltre il 30% del carico in pezzi);
- per R3 quando gli apparecchi presentano il tubo catodico rotto ” (oltre il 30% del carico in pezzi);
- per R5 quando le lampade sono rotte (oltre il 30% del carico in pezzi).

Saranno segnalati casi anomali su R4.

Tutte le regole inerenti l’applicazione e la modalità di contraddittorio relative a tale anomalia sono contenute nello specifico documento “Chiarimento sull’applicazione della sanzione per “Presenza di RAEE danneggiati o privi di componenti essenziali oltre il 30% del carico”, scaricabile dal portale del CdC RAEE.

(\*\*) Le soglie minime di saturazione (par. 3.10 delle Condizioni Generali di Ritiro) vigenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Soglia minima di saturazione (peso minimo per singolo ritiro)
R1	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R3	300 kg a ritiro
R4	300 kg a ritiro
R5 contenitore grande	50 kg a ritiro
R5 contenitore piccolo	25 kg a ritiro

**NB:**

in relazione alle “soglie minime di saturazione” (peso minimo per singolo ritiro) è opportuno specificare che:

- a) anche qualora non fossero raggiunte, i Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta; qualora il peso dei RAEE ritirati sia pari o superiore a tali soglie, sarà riconosciuto un contributo pari a 20 Euro per tonnellata di RAEE ritirati; qualora invece il peso dei RAEE ritirati sia inferiore alla soglia minima di saturazione, il Sistema Collettivo emetterà un MSA per segnalare l’anomalia;
- b) è fatta salva la possibilità di derogare ai valori delle soglie minime di saturazione sopra ricordati a fronte di specifici limiti autorizzativi e qualora le Unità di Carico fornite dai Sistemi Collettivi non siano idonee a contenere le quantità corrispondenti ai pesi minimi riportati in tab. 9;
- c) qualora sia necessario procedere ad un ritiro trimestrale secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. per quanto concerne il deposito temporaneo o comunque con la frequenza definita dalle prescrizioni regolamentari o autorizzative del CdR, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti ciò non comporterà la segnalazione dell’anomalia;
- d) nei casi di intervento sulle Unità di Carico inserite nei giri programmati non si applicano i pesi minimi per singolo ritiro (“soglie minime di saturazione”).

Ricordiamo che è a disposizione dei Sottoscrittori il Modulo Segnalazione Anomalie (MSA), da compilare direttamente online, anche al fine di constatare in contraddittorio e, per quanto possibile, definire immediatamente, quelle situazioni che potrebbero dar luogo a penali, ovvero a sanzioni.